PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANDREA GIBELLI

**La seduta comincia alle 14,35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, il deputato Fava è sostituito dal deputato Desiderati.

**Discussione delle proposte di legge Stefani ed altri: Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (326); Raisi ed altri: Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (1010); Mattesini ed altri: Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, in materia di marchi di responsabilità per gli oggetti in metallo prezioso, e all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di contraffazione di prodotti nazionali, e altre disposizioni per la tutela del mercato dei prodotti di oreficeria, argenteria e gioielleria (2032).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Stefani ed altri: « Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi »; Raisi ed altri: « Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi »; Mattesini ed altri: « Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, in materia di marchi di responsabilità per gli oggetti in metallo prezioso, e all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di contraffazione di prodotti nazionali, e altre disposizioni per la tutela del mercato dei prodotti di oreficeria, argenteria e gioielleria ».

Ricordo che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 13 gennaio 2009, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento.

Ricordo altresì che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge C. 326 e abbinate e ha elaborato un testo unificato, sul quale sono stati espressi i pareri da parte delle competenti Commissioni. Essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di martedì 27 ottobre 2009, il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla X Commissione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CATIA POLIDORI, *Relatore*. Poiché il provvedimento in esame è stato ampiamente discusso e, peraltro, unanimemente condiviso, intervengo per esprimere un mio personale ringraziamento al Comitato ristretto che ha lavorato al testo unificato e a tutta la Commissione, anche perché l'esame è stato condotto in tempi veramente molto brevi.

Esprimo piena soddisfazione per i risultati raggiunti, che hanno trovato ampio apprezzamento da parte delle associazioni di categoria, che sono state audite più volte al fine di arrivare a un testo condiviso.

Propongo infine di adottare, quale testo base per il seguito dell'esame, il nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

ADOLFO URSO, *Viceministro dello sviluppo economico*. Il Governo accoglie naturalmente con favore questa iniziativa e riscontra su questo provvedimento una condivisione praticamente unanime. Vi è da dire che su tale provvedimento è stata già attivata una procedura d'informazione presso la Commissione europea, come è doveroso, per verificarne le compatibilità con le competenze e le normative europee. La Commissione europea ha fissato il termine di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento al 5 ottobre 2009, poi prorogato di ulteriori tre mesi, al 4 gennaio 2010.

Sulla base delle emissioni di due pareri circostanziati, della Commissione europea e del Regno Unito, la Direzione generale per la concorrenza e i consumatori del Ministero dello sviluppo economico ha formulato una proposta di reazione, relativa ad alcuni articoli del testo unificato.

In particolare, in riferimento all'articolo 4, comma 1, la disposizione che prevede l'indicazione del titolo in soli millesimi sugli oggetti in metallo prezioso legalmente messi in commercio non può essere considerata equivalente a tutti gli eventuali altri marchi alternativi al fine di indicare il grado di purezza della lega e quindi della tutela dei consumatori; relativamente all'articolo 4, comma 2, e articolo 7, comma 1, l'esigenza di indicare sulle materie prime il loro titolo reale, deriva dall'applicazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio che disciplina, tra l'altro, la possibilità di commercializzare, ai fini di investimento, l'oro in lingotti e placchette; in merito all'articolo 4, comma 3, il progetto di norma relativamente all'obbligo di produrre oggetti in metallo prezioso con i soli titoli legali previsti all'articolo 4, comma 3, si applica agli oggetti in metallo prezioso prodotti in Italia e, quindi, detti obblighi non incombono agli operatori degli altri Paesi che intendono commercializzare i loro prodotti in Italia, a condizione che detti prodotti possano essere legalmente commercializzati nello Stato membro di origine; rispetto all'articolo 7, comma 1, marchio del soggetto giuridico, l'eventuale assenza di un marchio previsto dalla normativa del Paese di provenienza che identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato a quello reale renderebbe il contenuto della marcatura stessa non equivalente a quello prescritto per i prodotti nazionali; con riferimento all'articolo 7, comma 2, le disposizioni si riferiscono ai prodotti finiti importati direttamente in Italia da Paesi terzi e non si applicano a quelli legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro o in Turchia o legalmente fabbricati in uno Stato firmatario dell'EFTA parte contraente dell'accordo dello spazio economico europeo. In questi ultimi due casi si applica il comma 1 del medesimo articolo. A questo proposito, metto a disposizione della Commissione le note relative alle proposte di reazione dell'Italia.

PRESIDENTE. Ringrazio per le precisazioni ed autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dal Viceministro Urso *(vedi allegato 1)*.

ENZO RAISI. Seguendo la linea della relatrice, direi che non ho altro da aggiungere, anche perché credo che, insieme

al collega Lulli, siamo gli unici « reduci », gli unici ad aver discusso nelle ultime tre legislature questo tema, che peraltro ho sempre condiviso fin dall'inizio.

Non ho nulla da osservare, se non ringraziare sia la relatrice, sia la Commissione. Sono soddisfatto di vedere finalmente concluso un lavoro che – ripeto – insieme ad altri colleghi oggi presenti abbiamo iniziato da lungo tempo.

ELISA MARCHIONI. Esprimo anche io soddisfazione per il lavoro svolto e preannuncio che il gruppo del Partito Democratico esprimerà voto favorevole sul provvedimento.

Anche noi abbiamo partecipato a questo lavoro condiviso, che raccoglie diverse istanze molto concrete e reali, sulle quali abbiamo lavorato insieme. Siamo soddisfatti anche perché questo provvedimento pone alcuni punti fermi in un percorso che avevamo auspicato da lungo tempo e perché la tutela del *made in Italy* e la tracciabilità sono risultanze reali nel provvedimento che stiamo per approvare. Attribuisco quindi un valore positivo al lavoro che abbiamo svolto in collaborazione con i gruppi di maggioranza.

MARCO GIOVANNI REGUZZONI. Mi associo alle valutazioni positive dei colleghi e ai ringraziamenti espressi, preannunciando il voto favorevole sul provvedimento in esame. Ritengo che questa Commissione abbia dimostrato, ancora una volta, di saper lavorare in maniera molto proficua e unita sugli argomenti che interessano il Paese.

GABRIELE CIMADORO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo dell'Italia dei Valori.

SALVATORE RUGGERI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo dell'UdC.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito, come proposto dal relatore, di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 326 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente *(vedi allegato 2)*.

*(Così rimane stabilito).*

Propongo che, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della richiamata riunione dell'ufficio di presidenza, il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti al testo adottato come testo base sia fissato per le ore 14,50 della giornata odierna.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Sospendo brevemente la seduta per consentire il decorso del termine per la presentazione degli emendamenti.

**La seduta, sospesa alle 14,45 è ripresa alle 14,50.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 26.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 27.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 28.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 29.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 30.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 31.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 32.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 33.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 34.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 35.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 36.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 37.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 38.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 39.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 40.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 41.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 42.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, il progetto di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Proposte di legge: Stefani ed altri; Raisi ed altri; Mattesini ed altri: *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (326-1010-2032):

Presenti e votanti ..... 29
Maggioranza ..... 15
Hanno votato *sì* ..... 29

*La Commissione approva).*

*Hanno votato* sì:

Allasia, Cimadoro, De Corato, Desiderati, Fadda, Faenzi, Galati, Gava, Gibelli, Golfo, Lazzari, Lulli, Marchioni, Mastromauro, Milanato, Minasso, Mistrello Destro, Pezzotta, Polidori, Raisi, Reguzzoni, Ruggeri, Sanga, Scarpetti, Testa, Torazzi, Versace, Vico, Vignali.

**La seduta termina alle 15.**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

*Licenziato per la stampa il 24 febbraio 2010.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

**Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini).**

**MATERIALE DEPOSITATO DAL VICEMINISTRO ADOLFO URSO**

OGGETTO: Testo unificato delle proposte AC 326 Stefani – AC 1010 Raisi e AC 2032 Mattesini – "Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi". Proposta di reazione da parte dell'Italia e testo unificato.

Si fa riferimento all'appunto di codesto Ufficio relativo alla questione indicata in oggetto.

Al riguardo, preso atto delle osservazioni formulate dal competente Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione in ordine agli specifici rilievi avanzati dalla Commissione sulla proposta di legge in argomento, si esprime il nulla osta per la comunicazione della nota di reazione dell'Italia al Dipartimento per le Politiche Europee.

*Danilo Del Gaizo*

Oggetto: **Notifica 2009/0358/I - Proposta di reazione all'emissione di un parere circostanziato da parte del Regno Unito**

Con riferimento alla nota n. 0081526 del 17 settembre 2009 della Divisione XVIII con la quale è stato trasmesso un parere circostanziato da parte del Regno Unito sul disegno di legge che reca una nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rappresenta, per quanto di competenza di questa Direzione generale, la proposta di reazione dell'Italia relativamente agli specifici rilievi formulati dal Regno Unito.

Articolo 4, comma 2, e articolo 7, comma 1.

L'esigenza di indicare sulle materie prime il loro titolo reale, così come regolamentata dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, deriva dall'applicazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio che disciplina, tra l'altro, la possibilità di commercializzare, a fini di investimento, l'oro in lingotti e placchette. L'obbligo del titolo è stato inserito proprio ai fini della tutela del consumatore finale che intende investire in lingotti o placchette di metallo prezioso. Con tale disposizione si è ritenuto anche di dare piena attuazione alla sentenza dalla Corte di giustizia (Causa C-293/93), che prevede, a tutela del consumatore, sull'oggetto in metallo prezioso almeno il "punzone del titolo" come marchio di garanzia in quanto solo detto "punzone" assicura, in linea di principio, una tutela efficace a detto consumatore in quanto quest'ultimo è ovviamente incapace di stabilire al tatto o a occhio l'esatto grado di purezza del metallo prezioso. Per analogia, la stessa disposizione è stata estesa anche agli altri metalli preziosi disciplinati dal progetto di norma.

Per quanto concerne il titolo del metallo prezioso contenuto nelle materie prime l'articolo 4, comma 2, potrebbe essere modificato come segue al fine di consentire di riportare detto titolo su

tutto le tipologie di materie prime comprese, ad esempio, anche quelle sotto forma di polvere o di spugna.

*"2. Le materie prime possono essere prodotte con qualsiasi titolo, ma devono recare l'indicazione del loro titolo reale. Qualora sulle materie prime non sia possibile applicare direttamente il marchio del titolo, le informazioni relativamente al titolo possono essere fornite sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento."*

Articolo 7, comma 2.

Le disposizioni si riferiscono ai prodotti finiti importati direttamente in Italia da Paesi terzi e non si applicano a quelli legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno Stato firmatario dell'EFTA, parte contraente dell'accordo dello Spazio economico europeo; in questi ultimi due casi si applica il comma 1 del medesimo articolo.

Nella medesima nota di reazione italiana da indirizzare alla Commissione si dovrà naturalmente precisare che sarà cura di questa Amministrazione comunicare il testo definitivo del disegno di legge non appena esso sia stato adottato.

Si resta in attesa delle indicazioni e valutazioni di codesto Ufficio circa l'inoltro della predetta risposta e le modalità di informazione del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

IL DIRETTORE GENERALE
*(Gianfrancesco Vecchio)*

Visto

Lì_____ IL CAPO DIPARTIMENTO

Oggetto: **Notifica 2009/0358/I - Proposta di reazione all'emissione di un parere circostanziato da parte della Commissione europea**

Con riferimento alla nota n. 0088864 del 9 ottobre 2009 della Divisione XVIII con la quale è stato trasmesso un parere circostanziato da parte della Commissione europea sul disegno di legge che reca una nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rappresenta, per quanto di competenza di questa Direzione generale, la proposta di reazione dell'Italia relativamente agli specifici rilievi formulati dalla Commissione.

Articolo 7, comma 1

a) Marchio del soggetto giuridico.

Premesso che tutti gli oggetti in metallo prezioso legalmente messi in commercio, così come stabilito anche dalla Corte di giustizia (Causa C-293/93, punto 14 della motivazione), devono recare almeno il "punzone di titolo" in quanto detto "punzone" assicura in linea di principio una tutela efficace al consumatore che "è incapace di stabilire al tatto o a occhio l'esatto grado di purezza di un oggetto in metallo prezioso", si ritiene che l'assenza di un marchio previsto dalla normativa del Paese di provenienza, che identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato a quello reale, renderebbe il contenuto della marcatura stessa non equivalente a quello prescritto per i prodotti nazionali (Causa C-30/99, punto 30 della motivazione).

Articolo 4, comma 1

b) Titolo espresso in millesimi degli oggetti in metallo prezioso.

La disposizione che prevede l'indicazione del titolo in soli millesimi sugli oggetti in metallo prezioso legalmente messi in commercio non può essere considerata equivalente a tutti gli eventuali altri marchi alternativi al fine di indicare il grado di purezza della lega e quindi della

tutela dei consumatori. Il carato, ad esempio, non può essere considerato marchio alternativo equivalente in quanto un oggetto in metallo prezioso recante il marchio "18 carati" in realtà ha un titolo, espresso in millesimi, compreso tra 729 e 771.

L'articolo 4, comma 1 del progetto di regola tecnica potrebbe essere modificato come segue al fine di consentire sugli oggetti in metallo prezioso le previste indicazioni con marchi alternativi previsti in altri Paesi comunitari, purché questi garantiscano il consumatore in maniera equivalente.

*"1. Il titolo in metallo prezioso contenuto nelle materie prime o negli oggetti deve essere espresso in millesimi. E' consentito che gli oggetti in metallo prezioso rechino marchi alternativi del titolo legittimi previsti in altri Paesi comunitari purché questi garantiscano il consumatore in maniera equivalente; a tal fine l'oggetto, qualora rechi un marchio con l'indicazione del titolo non in millesimi, dovrà essere accompagnato con informazioni tali da rendere detto marchio comprensibile al consumatore finale."*

Articolo 4, comma 3

Il progetto di norma, relativamente all'obbligo di produrre oggetti in metallo prezioso con i soli titoli legali previsti all'articolo 4, comma 3, si applica agli oggetti in metallo prezioso prodotti in Italia e, quindi, detti obblighi non incombono agli operatori degli altri Paesi che intendono commercializzare i loro prodotti in Italia a condizione che detti prodotti possano essere legalmente commercializzati nello Stato membro di origine.

Riguardo alla possibilità di riservare la denominazione "oro" ai soli prodotti con titolo di 750 millesimi, si fa presente che il progetto di legge non prevede in alcun articolo la differenziazione tra oggetti in "oro" e oggetti in "lega d'oro" sulla base del differente titolo.

Nella medesima nota di reazione italiana da indirizzare alla Commissione si dovrà naturalmente precisare che sarà cura di questa Amministrazione comunicare il testo definitivo del disegno di legge non appena esso sia stato adottato.

Si resta in attesa delle indicazioni e valutazioni di codesto Ufficio circa l'inoltro della predetta risposta e le modalità di informazione del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

IL DIRETTORE GENERALE
*(Gianfrancesco Vecchio)*

Visto

Li_____

IL CAPO DIPARTIMENTO

ALLEGATO 2

**Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini).**

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

CAPO I

DEFINIZIONI.

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge si intende:

*a)* per « metalli preziosi »: l'argento, l'oro, il palladio, il platino e le loro leghe;

*b)* per « lega »: una soluzione solida di metallo prezioso e di uno o vari altri metalli;

*c)* per « materie prime »: i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:

1) ogni prodotto ricavato da fusione a titolo pari o superiore a 995 millesimi;

2) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;

3) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature « ad argento » destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;

*d)* per « semilavorati »:

1) i laminati e i trafilati, in lamine, barre, fili e in genere ogni prodotto destinato ad un successivo processo di trasformazione;

2) i prodotti di qualsiasi forma e dimensione, costituiti dai prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;

*e)* per « marchio di identificazione »: il marchio che identifica il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale delle materie prime, dei semilavorati o degli oggetti in metallo prezioso. Il marchio di identificazione è individuato quale:

1) « marchio del produttore », se concesso ad una impresa che esercita, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso;

2) « marchio di responsabilità », se concesso ad una impresa che esercita l'attività di:

2.1) produzione, importazione o commercializzazione di metalli preziosi allo stato di materie prime;

2.2) importazione di semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi;

2.3) commercio di prodotti finiti di fabbricazione altrui dei quali intende garantire direttamente la rispondenza del titolo;

*f)* per « titolo »: il tenore del metallo prezioso fine espresso in millesimi in rapporto alla massa totale della lega;

*g)* per « campioni di analisi »: l'aliquota rappresentativa della materia prima o dell'oggetto, prelevata per eseguire le analisi tendenti ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costi-

tuiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono;

*h)* per « laboratori di analisi »: i laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 40, di seguito denominato « regolamento », sui metalli preziosi e che rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 32;

*i)* per « analisi facoltativa di parte terza »: l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita dai laboratori di analisi di cui all'articolo 29;

*l)* per « certificazione di conformità »: la facoltà riconosciuta al produttore o al suo mandatario, ai sensi dell'articolo 33, di garantire la conformità dei propri prodotti alle disposizioni della presente legge.

## CAPO II

## TITOLI DEI METALLI PREZIOSI

### ART. 2.

1. Le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica devono recare l'indicazione del titolo in millesimi e il marchio di identificazione.

2. È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.

### ART. 3.

1. Le tecniche e le modalità di apposizione del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo sono previste dal regolamento. Esse devono garantire l'individuazione univoca dell'impresa assegnataria del marchio.

2. Dal regolamento sono altresì previste disposizioni particolari in merito alle tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e del titolo e all'indicazione degli stessi nei semilavorati e nei prodotti finiti che non consentono una diretta apposizione, negli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi e negli oggetti costituiti da più parti smontabili non vincolate da saldature.

### ART. 4.

1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nelle materie prime o negli oggetti deve essere espresso in millesimi.

2. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare l'indicazione del loro titolo reale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, gli oggetti in metallo prezioso devono essere prodotti ad uno dei seguenti titoli legali:

*a)* per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;

*b)* per il palladio, 950 e 500 millesimi;

*c)* per l'oro, 750, 585, 375 e 333 millesimi;

*d)* per l'argento, 925, 830 e 800 millesimi.

4. Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi sono marchiati con il titolo legale inferiore.

5. È ammesso qualsiasi titolo superiore al titolo più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 3.

6. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonché sui titoli legali.

7. Il regolamento indica i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini della presente legge.

### ART. 5.

1. Nei semilavorati e nei prodotti finiti in metallo prezioso, la cifra indicante il